

Diniego di revoca del sequestro: illegittimo il vuoto di tutela

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 158 del 2026 apre all'appello cautelare contro il rigetto dell'istanza di revoca del vincolo preventivo

Redazione di Metodo Giuridico Diritto Penale & Procedura Penale 13 Ottobre 2026 Lettura 8 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 13 ottobre 2026: La Consulta dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, d.lgs. 159/2011, riconoscendo alla difesa e ai terzi l'appello cautelare contro il diniego di revoca del sequestro di prevenzione.

Abstract (Italiano)

Con la sentenza n. 158 depositata il 2 ottobre 2026, la Corte Costituzionale ha rimosso una grave sperequazione processuale insita nel Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, del d.lgs. 159/2011, la Consulta ha stabilito che anche il decreto di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro di prevenzione è assoggettabile a impugnazione ai sensi dell'art. 10 del medesimo testo normativo. La decisione analizza la posizione del terzo proprietario e dell'imprenditore inciso dal vincolo patrimoniale interinale, evidenziando come la mancata previsione di un gravame a fronte del mantenimento prolungato dello spossessamento violi il canone di ragionevolezza e il principio del contraddittorio tra le parti, uniformando il procedimento di prevenzione alle garanzie consolidate in tema di sequestro preventivo penale.

Abstract (English)

In judgment no. 158 filed on 2 October 2026, the Italian Constitutional Court resolved a significant procedural asymmetry within Legislative Decree no. 159/2011 (Anti-Mafia Code). The Court declared Article 27, paragraph 1, unconstitutional insofar as it failed to provide an appeal against decisions denying requests for the revocation of preventive seizures. Recognizing that provisional seizures represent the sole legal ground for dispossession prior to a final confiscation order, the

Court affirmed that denying judicial review infringes upon Articles 3 and 111 of the Constitution, leaving property and business interests unprotected for prolonged periods.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Superamento dell'asimmetria accusatoria:** La Consulta elimina la disparità che riconosceva alla sola parte pubblica l'impugnazione avverso la revoca del sequestro, negando ogni tutela al privato contro il diniego di restituzione.
- **Titolo esclusivo dello spossessamento:** Fino al passaggio in giudicato della confisca, la privazione del possesso si radica unicamente nel sequestro cautelare, rendendo doveroso un sindacato d'appello sul persistente fumus.
- **Tutela dell'impresa e del terzo:** La durata biennale del vincolo cautelare può condurre all'irreversibile fallimento economico delle aziende terze qualora sia precluso il controllo giurisdizionale di secondo grado.
- **Rimedio applicabile e termini:** Il provvedimento reiettivo è ora impugnabile dinanzi alla corte d'appello nel termine di trenta giorni ex art. 10 d.lgs. 159/2011, con successivo ricorso per cassazione entro dieci giorni.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, l'art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui non prevede l'impugnazione del provvedimento con cui il tribunale rigetta la richiesta di revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione. L'ingiustificata asimmetria tra la facoltà di impugnazione accordata al pubblico ministero contro la revoca del vincolo e l'insindacabilità del diniego opposto all'interessato o al terzo comprime indebitamente i diritti costituzionali di proprietà e di libera iniziativa economica, imponendo la garanzia della parità delle armi mediante l'estensione dell'appello cautelare dinanzi alla corte d'appello.

01. Il quadro normativo dell'art. 27 d.lgs. 159/2011 e il contrasto interpretativo

1.1 — Il perimetro tassativo dei rimedi dopo la novella della Legge 161/2017

La disciplina delle impugnazioni nel procedimento di prevenzione patrimoniale ha rappresentato sin dall'origine uno dei terreni più complessi e dibattuti della procedura penale italiana. L'art. 27 del [Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) regola le comunicazioni e i regimi di gravame dei decreti emessi in materia di sequestro e confisca. La norma è stata profondamente riscritta dalla [Legge 17 ottobre 2017, n. 161](#), la quale, novellando il comma 1, ha inteso tipizzare il novero dei provvedimenti cautelari suscettibili di comunicazione tempestiva e di conseguente riesame collegiale.

Nel testo scaturito dalla riforma del 2017, la disposizione menzionava testualmente tre sole categorie di provvedimenti riguardanti la fase genetica o estintiva del sequestro disciplinato dall'art. 20 del medesimo codice: il decreto con cui il tribunale dispone l'**applicazione della misura cautelare** reale, il provvedimento che ne decreta il **diniego originario** su richiesta dell'organo proponente, e infine il provvedimento che ne dispone la **revoca del vincolo**. Il combinato disposto dei commi 1 e 2 estendeva a tali fattispecie l'applicazione delle regole di gravame dettate dall'art. 10, accordando la legittimazione all'appello dinanzi alla corte d'appello e il successivo ricorso per cassazione per violazione di legge.

Tuttavia, l'elencazione normativa ometteva del tutto l'ipotesi in cui il tribunale della prevenzione, investito di una motivata richiesta di dissequestro e restituzione dei compendi avanzata dalla difesa del proposto o da un terzo rivendicante, adottasse un formale **decreto di rigetto** della revoca. L'esclusione di tale provvedimento dall'alveo letterale dell'art. 27 ha ingenerato una lacerante divergenza giurisprudenziale, risolta in via pretoria attraverso itinerari ermeneutici diametralmente opposti.

1.2 — L'ordinanza di rimessione delle Sezioni Unite penali e l'alternativa dei rimedi

A fronte del silenzio legislativo, una parte consistente della giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto che il diniego di revoca del sequestro potesse essere contestato promuovendo un'opposizione nelle forme dell'**incidente di esecuzione** ai sensi dell'art. 667, comma 4, del [Codice di procedura penale](#). Tale soluzione analogica mirava a salvaguardare il principio di effettività della tutela giurisdizionale, evitando che la decisione di mantenimento del vincolo rimanesse confinata all'insindacabile arbitrio del giudice procedente.

Al contrario, l'orientamento più rigoroso escludeva radicalmente l'ammissibilità dell'incidente di esecuzione durante la pendenza della cognizione, facendo leva sul **principio di tassatività** delle impugnazioni consacrato nell'art. 568 c.p.p. e sull'incompatibilità strutturale tra la fase cautelare e la giurisdizione esecutiva. Investite del contrasto, le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, pur prendendo atto dell'insuperabile ostacolo letterale che precludeva un'interpretazione adeguatrice in via pretoria, hanno ravvisato la manifesta ingiustizia della disparità di trattamento, sollevando questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, commi 1 e 2, per violazione degli artt. 3, 24, 41, 42, 111 e 117 della [Costituzione della Repubblica Italiana](#)¹.

02. L'asimmetria delle tutele tra parte pubblica e privato nel vaglio di costituzionalità

2.1 — Il vulnus all'art. 3 e la disparità di trattamento rispetto al pubblico ministero

Il fulcro della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata dalla sentenza n. 158 del 2026 risiede nella violazione congiunta del principio di eguaglianza formale e sostanziale ex art. 3 Cost. e del canone del giusto processo ex art. 111, secondo comma, Cost. La Consulta ha analizzato minutamente la posizione simmetrica dei contendenti nel procedimento di prevenzione: la legge attribuiva al **pubblico ministero soccombente** il potere di censurare qualsiasi provvedimento reiettivo

delle proprie pretese, accordandogli l'impugnazione sia contro il mancato accoglimento della richiesta genetica di sequestro, sia contro il provvedimento di revoca del vincolo già disposto.

Non solo: a favore della parte pubblica l'art. 27, comma 3, cod. antimafia predisponendo la specifica garanzia della **sospensione dell'esecutività** della revoca per dieci giorni, consentendo al pubblico ministero di adire la corte d'appello per conservare l'apprensione del patrimonio. Di converso, nell'ipotesi inversa di rigetto dell'istanza difensiva di revoca, il privato restava privo di qualsiasi facoltà di ricorso, costretto a subire gli effetti afflittivi dello spossessamento materiale in assenza di contraddittorio dinanzi a un giudice terzo di secondo grado.

Soggetto Processuale	Provvedimento Sfavorevole	Regime Ante Consulta 158/2026	Assetto Costituzionalmente Conforme
Pubblico Ministero	Rigetto richiesta sequestro ovvero revoca del vincolo	Appello ex art. 27 e sospensione ex lege	Confermata pienezza dei rimedi impugnatori
Proposto e Terzo Titolare	Applicazione genetica del sequestro	Appello ex art. 27 comma 1	Confermata impugnazione entro 30 giorni
Proposto e Terzo Rivendicante	Rigetto dell'istanza di revoca o restituzione	Inoppugnabilità assoluta / Rigetto	Appello alla Corte d'Appello ex art. 10

2.2 — Il parametro dell'art. 111 Cost. e l'inadeguatezza dell'intervento ex art. 23

La difesa dello Stato aveva tentato di giustificare l'asimmetria sostenendo che il terzo trovasse sufficiente presidio nella facoltà di intervenire all'udienza camerale disciplinata dall'art. 23 cod. antimafia, ovvero nei rimedi successivi alla confisca previsti dagli artt. 52 e seguenti. La Corte Costituzionale ha respinto integralmente siffatta tesi, evidenziando che l'interlocuzione consentita dall'art. 23 si esaurisce dinanzi al **medesimo organo giudicante** che ha emesso il vincolo provvisorio, senza assicurare il sindacato devolutivo tipico dell'impugnazione.

Peraltro, la giurisprudenza consolidata qualifica l'omessa citazione del terzo nel giudizio di prevenzione come mera **irregolarità formale non invalidante**, insuscettibile di produrre alcuna nullità

procedimentale. Da ciò discendeva che il terzo proprietario, rimasto pretermesso e incolpevolmente estraneo all'udienza camerale, si vedeva precluso ogni tempestivo accesso alla tutela possessoria fino al momento, assai differito, dell'eventuale passaggio in giudicato della confisca.

03. La tutela sostanziale della proprietà e dell'iniziativa economica dell'impresa

3.1 — Il sequestro quale titolo esclusivo del sacrificio patrimoniale ante giudicato

Un passaggio dogmatico decisivo della sentenza n. 158/2026 riguarda l'esatta individuazione del **titolo giuridico dello spossessamento**. Superando l'eccezione ministeriale secondo cui il sequestro sarebbe assorbito dal decreto di confisca di primo grado, la Consulta ha riaffermato un principio cardine elaborato dalle Sezioni Unite civili e penali: ai sensi dell'art. 27, comma 2, secondo periodo, cod. antimafia, i provvedimenti di confisca acquistano esecutività esclusivamente con il passaggio in giudicato.

Fintantoché il giudizio di merito pende in grado di impugnazione, la statuizione ablatoria definitiva opera *sub condicione*: l'unico e insostituibile fondamento giuridico che legittima la materiale sottrazione del bene al proprietario è costituito dall'**originario decreto di sequestro**². Di conseguenza, negare l'impugnazione avverso il diniego di revoca del sequestro equivale a rendere inattaccabile il titolo esecutivo interinale che sostiene l'ablazione cautelare per l'intero arco del giudizio di merito.

« **Fintantoché la confisca non diviene definitiva, il sequestro costituisce l'unico titolo dello spossessamento materiale: sottrarre il diniego di revoca al controllo giurisdizionale di secondo grado significa rendere intangibile il sacrificio dell'impresa.** »

3.2 — Il biennio di indisponibilità e gli effetti irreversibili sulla continuità aziendale

La gravità dell'omissione normativa è stata vagliata dalla Consulta anche sotto il profilo dei diritti sostanziali tutelati dagli artt. 41 e 42 Cost. e dall'art. 1 del Protocollo addizionale alla [Convenzione europea dei diritti dell'uomo](#). Ai sensi dell'art. 24, comma 2, del d.lgs. 159/2011, il sequestro può protrarsi per un periodo ordinario di diciotto mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi in ipotesi di indagini patrimoniali complesse.

Come sottolineato dal giudice relatore Viganò, un blocco operativo della durata di due anni non rappresenta affatto una compressione modesta o trascurabile. Quando la misura colpisce complessi aziendali, impianti produttivi o locali commerciali detenuti da terzi in virtù di validi contratti di locazione o affitto di ramo d'azienda, ventiquattro mesi di immobilismo forzato decretano la **definitiva distruzione dell'impresa** e la dispersione irreversibile dell'avviamento commerciale. L'esigenza di consentire un controllo rapido e penetrante da parte della corte d'appello si pone dunque come presidio irrinunciabile a salvaguardia del tessuto economico lecitamente operante.

04. Ricadute applicative per i difensori e coordinamento con l'appello cautelare penale

4.1 — Il nuovo regime: proposizione dell'appello alla Corte d'Appello e termini

Per effetto dell'addizione operata dalla Corte Costituzionale sul comma 1 dell'art. 27, il diniego di revoca del sequestro viene integralmente parificato ai provvedimenti suscettibili di impugnazione. L'interessato colpito dal diniego — sia esso il proposto o il terzo titolare di diritti reali o personali sul bene — dispone ora del diritto di proporre **appello alla corte d'appello** secondo le forme e i termini scanditi dall'art. 10 del codice antimafia.

L'atto di gravame deve essere presentato entro il termine perentorio di **trenta giorni dalla comunicazione** del provvedimento reiettivo. L'appello si svolge in camera di consiglio con pienezza di

cognizione, estendendosi sia ai profili di legittimità sia alle valutazioni di merito sulla persistenza dei presupposti del nesso di pertinenzialità e della disponibilità del compendio. Contro la decisione della corte d'appello è altresì esperibile il ricorso per cassazione per violazione di legge nel termine di dieci giorni, conformando il rito di prevenzione allo statuto protettivo del processo penale.

4.2 — L'armonizzazione con l'art. 322-bis c.p.p. e i limiti dell'incidente di esecuzione

La Consulta ha rimarcato l'evidente distonia che sussisteva tra il codice antimafia e il regime ordinario dei sequestri preventivi penali. Nel processo penale comune, l'art. 322-bis c.p.p. riconosce da oltre un trentennio la facoltà di proporre appello cautelare contro tutte le ordinanze reiettive delle istanze di revoca o restituzione delle cose sequestrate. L'estensione di tale congegno alle misure di prevenzione patrimoniale ristabilisce una necessaria **armonia sistematica** all'interno dell'ordinamento processuale.

Al contempo, la decisione fa chiarezza sull'impiego degli altri strumenti difensivi: in pendenza della fase di merito, il terzo non può attivare lo strumento dell'incidente di esecuzione ex art. 676 c.p.p., che presuppone indefettibilmente un titolo divenuto irrevocabile³. Qualora la difesa abbia formulato una contestazione nelle forme dell'opposizione esecutiva, il giudice è tenuto a riqualificare l'atto quale appello cautelare in forza del principio di conservazione dei gravami.

05. Conclusioni: la parità delle armi nel diritto della prevenzione patrimoniale

La sentenza n. 158/2026 della Corte Costituzionale segna un traguardo fondamentale nel percorso di giurisdizionalizzazione e civilizzazione delle misure di prevenzione patrimoniale. Ribadendo che il contrasto alla criminalità economica non può attuarsi a discapito delle garanzie fondamentali del giusto processo, la Consulta ha posto rimedio a una preclusione legislativa iniqua, restituendo voce a soggetti che per anni hanno subito spossessamenti patrimoniali senza facoltà di difesa immediata.

L'apertura dell'appello contro il diniego di revoca del sequestro responsabilizza gli organi giudicanti di merito, chiamati a valutare con estremo rigore la persistenza del fumus di pericolosità e a verificare la

posizione dei terzi incolpevoli. La tenuta democratica della giustizia patrimoniale si misura proprio nella capacità di contemperare l'efficacia ablatoria antimafia con la salvaguardia intransigente dei diritti costituzionali dei cittadini e delle imprese.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

[Costituzione della Repubblica Italiana](#) — artt. 3, 24, 41, 42, 111.

[D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#) — artt. 10, 20, 23, 24, 27, 52 (Codice Antimafia).

[Legge 17 ottobre 2017, n. 161](#) — art. 6 (modifiche all'art. 27 del codice antimafia).

[Codice di procedura penale](#) — artt. 322-bis, 568, 667 comma 4, 676.

[Convenzione europea dei diritti dell'uomo](#) — art. 6 CEDU e art. 1 Protocollo addizionale.

Giurisprudenza citata

- 1. Corte Costituzionale, sentenza n. 158 del 2 ottobre 2026** — Dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, d.lgs. 159/2011 per omessa previsione dell'impugnazione del diniego di revoca del sequestro di prevenzione. Esito: accoglie la questione dichiarando l'illegittimità costituzionale. Punto: 9.
- 2. Cassazione Penale, Sezioni Unite, sentenza n. 48126 del 19 ottobre 2017** — Chiarisce che sino al giudicato di confisca il titolo dello spossessamento è il sequestro, tutelabile con appello cautelare e non incidente di esecuzione. Esito: dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Punto: 11.
- 3. Cassazione Penale, sentenza n. 37078 dell'11 settembre 2023** — Delinea i limiti dei rimedi difensivi esperibili dal terzo proprietario avverso il diniego di dissequestro nella vigenza del testo non integrato dalla Consulta. Esito: dichiara inammissibile il ricorso. Punto: 1.



Redazione di Metodo Giuridico

Rivista di Diritto e Giurisprudenza

A cura della Redazione di Metodo Giuridico, rivista scientifica specializzata in Diritto e Giurisprudenza.